



ESSE DA REGISTRARE E 23/10
 APPL. 46 E 39 L. 21-11-1971 N. 974
 DIST. NE GIUDICE DI PACE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

108 / 00 / 3.U.

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
- Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di sezione -
- Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
- Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
- Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
- Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
- Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
- Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Oggetto
 FORNITURA MERCE -
 PAGAMENTO SOMMA

R.G.N. 8588/96

9843/96

Cron. 10897

Rep.

Ud.05/11/99

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

NUOVA REGALSPORT S.R.L., in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI
 1/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SALIVA,
 che la rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato GIUSEPPE LEONE, giusta delega a
 margine del ricorso;

~~CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO DOGNE
 Richiesta copia studio
 per ditta L. 6000
 IL SOLE 24 ORE
 10 APR 2000~~

~~CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO DOGNE
 Richiesta copia studio
 per ditta L. 6000
 10 APR 2000
 IL CANCELLIERE~~

~~CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO DOGNE
 Richiesta copia studio
 per ditta L. 6000
 10 APR 2000
 IL CANCELLIERE~~

1999
 894



Richiesta copia studio
dal Sig. PERSIAMI
per diritti L. 6000
12-02-01
IL CANCELLIERE

DE GREGORIO SERGIO;

- ricorrente -



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

- intimato -

Richiesta copia studio
dal Sig. AGL
per diritti L. 6000
il 15-5-00
IL CANCELLIERE

e sul 2° ricorso n° 09843/96 proposto da:

DE GREGORIO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA CUCCIA, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANTONINO CUOMO, giusta delega a margine
del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

NUOVA REGALSPORT S.R.L.;

- intimata -



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

avverso la sentenza n. 41/95 del Giudice conciliatore
di NAPOLI, depositata il 15/05/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/99 dal Consigliere Dott. Alfio
FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Richiesta copia studio
dal Sig. MERELLI
per diritti L. 6000
il 29 APR. 2000
IL CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al conciliatore di Napoli, depositato
il 16 luglio 1992, la s.r.l. Nuova Regalsport deduceva



di essere creditrice, nei confronti di Sergio De Gregorio dell'importo di £ 1.200.000 in virtù di merce fornita, precisando di chiedere unicamente il pagamento della somma di £ 1.000.000, riservando di agire per il residuo.

Il conciliatore, con decreto ingiuntivo, ingiungeva al De Gregorio il pagamento della somma di £ 1.000.000, oltre interessi legali e spese del procedimento.

Avverso questo decreto, l'ingiunto proponeva opposizione deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e l'inesistenza del credito.

Con sentenza depositata il 15 maggio 1995, previa acquisizione di prove e testimonianze, il giudice adito dichiarava improponibile la domanda e, per l'effetto, revocava il decreto opposto.

A sostegno della pronuncia il conciliatore osservava che poiché la *res in iudicium deducta* è data dalla *causa petendi* e dal *petitum* risultava palese che quando, come nella specie, la *causa petendi* è indivisibile in ragione della unicità del rapporto contrattuale di base, una parcellizzazione del *petitum* risultava preclusa per il divieto del *ne bis in idem*.

Avverso questa sentenza la s.r.l. Nuova Regalsport ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 1°

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MARTINI
per diritti L. 6.000
il 20.6.00
IL CANCELLIERE



CH022574

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. PECCIO
per diritti L. 6.000
il 21.06.00
IL CANCELLIERE

luglio 1996, sulla base di un unico complesso motivo, cui resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionata il De Gregorio.

Il ricorso, inizialmente assegnato alla II sezione civile, è stato rimesso a queste S.U., dal Primo Presidente, per la composizione del contrasto di giurisprudenza, verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici, sulla questione della ammissibilità o meno della frazionabilità in una pluralità di giudizi di una pretesa relativa ad un unico diritto di credito pecuniario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va, pregiudizialmente, disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. - L'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente è infondata.

Il periodo di sospensione dei termini feriali, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 ha la durata, non di 45 giorni, come sostenuto dal controricorrente, ma di 46 giorni, calcolati *ex numeratione dierum* (Cass. 24 marzo 1998 n. 3112), con la conseguenza che il ricorso per cassazione, in quanto proposto avverso una decisione è da ritenere tempestivo, in presenza di una decisione pubblicata il 15 maggio 1995 e non notificata, con atto notificato il 1° luglio 1996,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Amatori

per diritti L. 6000

il 28 APR. 2000

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Stene

per diritti L. 6000

il 29 APR. 2000

IL CANCELLIERE

considerato che il 30 giugno 1996, data di scadenza dell'anno maggiorato dei 46 giorni per la sospensione, coincideva con una domenica e ciò rende operante la proroga al primo giorno seguente non festivo (art. 155, comma 4, c.p.c.).

3. - Parimenti infondata è l'eccezione di carenza della procura speciale prevista dall'art. 365 c.p.c., per fare la stessa riferimento ad ogni stato e grado del giudizio comprese le fasi di eventuale opposizione, senza alcun accenno al giudizio di legittimità.

Al fine del suo rigetto è sufficiente il richiamo al principio enunciato da queste S.U., in sede di composizione di contrasto sul punto, e per il quale "nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto ricorso all'uso di timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere impiegati in ogni circostanza - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inam-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE


Rilasciata copia legale
al Sig. LEONE
per diritti L. 5000

il **5 MAG. 2000**
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. LEONE
per diritti L. 5000

il **5 MAG. 2000**
IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Abusano
per diritti L. 18000

il **23 MAG. 2000**
IL CANCELLIERE



missibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.) di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c." (Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178, seguita, peraltro, dalla maggioranza della giurisprudenza successiva, fra la quale, *ex plurimis*, Cass. 1 aprile 1997 n. 2842; Cass 18 settembre 1997 n. 9287; Cass. 11 marzo 1998 n. 2676 ; Cass. 3 aprile 1998 n. 3422 e 3425; Cass. 18 aprile 1998 n. 3981; Cass. 15 settembre 1998 n. 9175).

E' vero che varie pronunce hanno sostenuto, in ipotesi quali quella in esame, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 15 marzo 1996 n. 2164; Cass. 13 giugno 1996 n. 5433; Cass. 28 marzo 1997 n. 2791; Cass. 15 maggio 1997 n. 4281; Cass. 10 dicembre 1997 n. 12477), ma il Collegio ritiene di dovere aderire alla precedente giurisprudenza, non avendo le decisioni da ultimo richiamate addotto argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati e disattesi.

4. - E', infine, infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per la non ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. della

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. SAPORITO
per diritti L. 6000
il - 3 MAG. 2000
IL CANCELLIERE



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. BOTTACCIARI
per diritti L. 18000
il - 9 MAG. 2000
IL CANCELLIERE



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. LAUDADIO
per diritti L. 6000
il 16.05.00
IL CANCELLIERE

decisione, attesa la natura equitativa del giudizio del conciliatore.

Al fine del rigetto di questa eccezione è sufficiente rilevare che con il ricorso si deduce violazione di norme processuali, in relazione alla quale è sempre ammissibile il ricorso per cassazione (per analoghe affermazioni per quanto attiene al ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, Cass. 15 ottobre 1999 n. 717/SU).

5. - Con il ricorso, con il quale si lamenta violazione degli art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1181, 1316 e 2909 c.c. e 14, 34, 112, 113, 115, 116 e 38 c.p.c, la società ricorrente deduce due profili di censura e, precisamente, la non rilevabilità d'ufficio della improponibilità della domanda e l'erroneità dell'affermata inammissibilità della domanda per indivisibilità della *causa petendi* e per violazione del *ne bis in idem*.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

5.1. - La deduzione di non rilevabilità d'ufficio della improponibilità della domanda è infondata.

L'improponibilità di una domanda giudiziale integra una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, onde il giudice tenuto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MARIANTONI
per diritti L. 180.00
il 12.12.00
MDC
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. LUCCA
per diritti L. 12.00
il 12.12.00
IL CANCELLIERE



DE FALCO
6.000
2000

ad accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo (Cass. 13 aprile 1994 n. 3432).


5.2. - Passando all'esame del secondo profilo è da rilevare che sullo stesso si è verificato un contrasto di giurisprudenza nell'ambito delle sezioni semplici.

La questione, differentemente risolta, e che si presenta anche nella controversia in esame, è quella della legittimità o meno del comportamento del creditore il quale, in presenza di un credito inadempito di un determinato ammontare, ne chieda il pagamento di una sola frazione, adendo il giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell'intero credito.

Con un primo indirizzo, alla questione si è data risposta negativa sulla base del rilievo che la clausola generale di buona fede e di correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.) - operante anche nella fase patologica conseguente al mancato o inesatto adempimento - impedisce di considerare legittimo il comportamento del creditore che, attraverso una anomala tecnica di frazionamento nel tempo delle azioni giudiziarie, prolunghi arbitrariamente, concretando un vero e proprio abuso del diritto, il vincolo coattivo cui deve sottostare il debitore, con pregiudizio per quest'ultimo, non giustifica-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. P. ADIETTI
per diritti L. 6000
il 22.5.00
IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

to da un interesse oggettivamente apprezzabile e meritevole di tutela del creditore (Cass. 8 agosto 1997 n. 6900; Cass. 8 agosto 1997 n. 7400; Cass. 14 novembre 1997 n. 11271).

Con un secondo indirizzo, invece, si è ritenuta la legittimità di questo comportamento osservando che il creditore ha la facoltà di chiedere, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione alla identica facoltà di accettarlo, riconosciutagli dall'art. 1181 c.c., mentre il pericolo di un aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di decreti ingiuntivi nel caso di parcellizzazione del credito è dal medesimo ovviabile o mettendo in mora il creditore, offrendogli l'adempimento dell'intero, o chiedendo l'accertamento negativo di esso (Cass. 15 aprile 1998 n. 3814; Cass. 19 ottobre 1998 n. 10326; Cass. 5 novembre 1998 n. 11114; Cass. 9 novembre 1998 n. 11265).

Ritiene il Collegio che il contrasto vada composto privilegiando il secondo degli enunciati indirizzi sulla base delle osservazioni che seguono, con conseguente accoglimento del profilo di censura dedotto.

Per giungere alla conclusione dell'inammissibilità della parcellizzazione di un'unica pretesa creditoria in più decreti ingiuntivi sono stati invocati una se-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Polucci

per diritti L. 6.000

il 26.5.00

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

rie di argomenti, anche fra loro confliggenti.

Si è in proposito fatto riferimento:

- all'interesse del creditore, alla sua riconoscibilità, nonché alla sua meritevolezza, quali criteri guida per il giudice in una indagine che abbia come oggetto l'ammissibilità di una modifica, attraverso lo strumento processuale, delle modalità di adempimento delle prestazioni pattiziamente pattuite, ovvero delle modalità normativamente introdotte per l'adempimento coattivo di una obbligazione contrattuale rimasta insoddisfatta (Cass. 23 luglio 1997 n. 6900);

- all'art. 1453 c.c. per il quale l'avente diritto, in caso di inadempimento, può optare o per la risoluzione del contratto o per l'adempimento in via coattiva di quella specifica, esatta prestazione, oggetto della propria aspettativa contrattuale, utilizzando il rimedio apprestato dall'ordinamento per soddisfare l'interesse primario all'esecuzione o alla attuazione integrale del contratto nei termini globalmente convenuti (Cass. 23 luglio 1997 n. 6900);

- ai principi generali dell'ordinamento, i quali prescrivono, per il debitore e il creditore, il comportamento secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e l'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e importano che l'adempimento di una obbli-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. LATRUBUNA

per diritti L. 6.000

il 1.6.00

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. RISPOLI

per diritti L. 6.000

il 2 GIU 2000

IL CANCELLIERE



gazione pecuniaria, nascente da un unico rapporto, vada richiesto ed assolto in unica soluzione, non essendo consentito in linea generale mutare in fase di esecuzione i termini e le modalità di una obbligazione come pattuiti alla conclusione del contratto (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400), in quanto il criterio della buona fede può soccorrere impedendo una perniciosa modifica degli originari termini contrattuali del rapporto che abbia come conseguenza l'arrecare pregiudizio al debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio, meritevole di tutela, per il creditore (Cass. 23 luglio 1997 n. 6900);

- al diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale (art. 1181 c.c.), come enunciazione di un principio generale, salva la possibilità - per la tutela di interessi del creditore stesso - di una pronuncia parziale sul merito (art. 277 c.p.c.) e di una condanna ad una provvisoria (art. 278 c.p.c.) (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400; ma tali argomenti vengono disattesi da Cass. 23 luglio 1997 n. 6900, la quale rileva che la fattispecie prospettata non trova riscontro in alcuna specifica norma del codice civile e di procedura civile, con ciò disattendendo i richiami agli art. 1181 c.c. e 277 e 278 c.p.c.);

- alla non riconoscibilità di un interesse del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. ZECA
per diritti 18000
il 12 Lug. 2000
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. TEA
per diritti 6000
il 21 NOV. 2000
IL CANCELLIERE



creditore, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, configurandosi la frammentazione come espediente processuale per ottenere, attraverso il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi e la mancata opposizione a taluni di essi, un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400);

- al vizio di eccesso di potere che qualifica il comportamento del creditore che si avvalga di tale espediente processuale (Cass. 8 agosto 1997 n. 7400).

Osserva il Collegio che - pur apprezzandosi lo sforzo interpretativo compiuto dai giudici che hanno negato l'ammissibilità della parcellizzazione dell'unico credito pecuniario in più domande da proporsi innanzi ad un giudice diverso, ed inferiore, rispetto a quello avente competenza a conoscere dell'intero credito - questi argomenti non sono persuasivi.

Va innanzitutto rilevato che, in mancanza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, non è consentito all'interprete affermare l'inammissibilità di una domanda giudiziale per il fatto che la stessa riguarda solo una parte dell'unico credito vantato.

In realtà è da dire che la normativa invocata non contiene alcun appiglio per giungere a tale inammissi-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MONACO JORGE
per diritti L. 6000
il _____
IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]


bilità:

- non l'art. 1181 c.c., che anzi, nel riconoscere il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, non esclude il potere dello stesso di accettarlo e, quindi, di richiederlo, anche giudizialmente;
- non l'art. 1453 c.c. che, incidendo sul contratto nella sua interezza, nessun argomento reca alla tesi in discussione: la possibilità di opzione del creditore fra risoluzione e adempimento nulla dice sulla possibilità di quest'ultimo di richiedere un adempimento parziale;
- non gli art. 277, comma 2, e 278, comma 2, c.p.c., che, per la tutela degli interessi del creditore consentono, in vario modo, in presenza di domande più ampie proposte, di limitare la pronuncia a parte delle stesse o di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale e che non trovano applicazione quando la domanda sia stata inizialmente proposta con un contenuto più ridotto.

Né la soluzione contestata trova supporto nel richiamo a principi quali quelli di correttezza e di buona fede.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la prima violazione degli anzidetti principi è stata compiuta, in via di ipotesi, dal debitore il quale è inadempiente

Richiesta copia studio
dal Sig. SALVATI
per diritti L. 6000
il 13 GIU. 2001
IL CANCELLIERE



+

alla sua obbligazione.

Né può seguirsi il ragionamento sillogistico che - partendo dalla premessa maggiore, della necessità per il giudice, nel giudicare della ammissibilità di una domanda, di indagare sull'interesse del creditore alla domanda come formulata, sulla riconoscibilità di tale interesse e sulla sua meritevolezza e dalla premessa minore, per la quale in mancanza di tale interesse la domanda è inammissibile - giunge alla conclusione che la parcellizzazione della domanda è inammissibile perché non risponde all'interesse del creditore.

A prescindere da qualsiasi indagine sulla sussistenza delle premesse sulle quali il sillogismo riposa, quella che è inaccettabile è la conclusione che dalle stesse è stata tratta e cioè la insussistenza dell'interesse del creditore, semplicemente ipostatizzata e non dimostrata, senza tenere presente che - in considerazione dei notevoli costi e della durata dei processi - il ricorrere ad un giudice inferiore, più celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite costa di meno, anche se la sua conclusione non è interamente soddisfattiva della pretesa, risponde all'interesse del creditore, il quale, attraverso questo mezzo, può sperare nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito ed, eventual-



mente, nell'accertamento - ove possibile ed in funzione del concreto svolgersi del giudizio - con effetto di giudicato, della sussistenza del rapporto da cui deriva il debito, con indubbio vantaggio per le ulteriori azioni e con la conseguenza che l'eventuale giudicato, di cui avvalersi negli altri giudizi, lungi dal costituire, come ritiene Cass. 8 agosto 1997 n. 7400, un espediente processuale, si presenterebbe come corretta utilizzazione degli strumenti che l'ordinamento appresta.

Né maggiormente fondata è l'ulteriore argomentazione fondata sulla prospettazione di un debitore angariato da una serie successiva di ulteriori azioni, dal momento che quest'ultimo può, da un lato, provvedere a mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell'intera somma dovuta e, dall'altro, ove contesti nella sua interezza il proprio debito, può chiedere, con efficacia di giudicato, l'accertamento negativo circa il rapporto da cui si pretende sorto il debito, con devoluzione dell'intera controversia al giudice superiore ai sensi dell'art. 34 c.p.c.

Il paventare, poi, che la mancata opposizione ad alcuni dei decreti ingiuntivi ottenuti attraverso il frazionamento della pretesa in più domande, nel fornire al creditore un giudicato di cui avvalersi in sede di



una eventuale successiva opposizione, espone il debitore a subirne gli effetti, non dimostra in alcun modo la fondatezza della tesi contestata, sia perché è tutta da provare l'affermazione secondo cui il giudicato investe l'unitario rapporto, sia perché, ove tale conclusione fosse fondata, ciò deriverebbe da un comportamento inattivo del debitore nel fare valere le proprie ragioni e non da un preteso abuso del diritto commesso dal creditore.

A ciò bisogna poi aggiungere che la pronuncia d'inammissibilità della domanda è sanzione di ordine processuale che, per essere emessa, deve essere espressamente prevista o, comunque, ricavabile dal sistema; laddove, invece, la costante giurisprudenza di questa Corte è contraria, con riferimento ad altre fattispecie, alle conclusioni cui giungono le decisioni qui contestate ed esclude, anzi, che dal sistema si possano ricavare principi favorevoli alla inammissibilità della domanda c.d. parcellizzata.

Infatti:

- è ammissibile una richiesta di condanna generica limitata all'*an debeat*, con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del *quantum* (Cass. 23 novembre 1995 n. 12103; Cass. 22 agosto 1997 n. 7888; Cass. 8 gennaio 1999 n. 85);



- in tema di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, la richiesta di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. è proponibile anche in separato giudizio, successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo, purchè il creditore, nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno (Cass. 18 maggio 1995 n. 5453; Cass. 3 dicembre 1996 n. 10805);

- in ordine al risarcimento del danno da fatto illecito, è consentito al danneggiato di agire separatamente per il risarcimento di voci di danno diverse da quelle oggetto del primo giudizio, a condizione che il danneggiato abbia, in quest'ultimo, esplicitamente e chiaramente precisato di limitare la sua richiesta ad una parte del danno e di riservarsi di agire successivamente per il soddisfacimento di ulteriori ragioni di credito (Cass. 15 ottobre 1992 n.11322; Cass. 6 agosto 1997 n. 7275).

Concludendo, si deve, quindi, ritenere che è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato



dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

La decisione impugnata che è andata di contrario avviso deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, al giudice di pace di Napoli, il quale, nel decidere, farà applicazione dell'enunciato principio.

Il ricorso incidentale condizionato - con il quale si lamenta che il giudice conciliatore non ha reso la sentenza previa valutazione del merito della controversia alla luce delle acquisizioni probatorie agli atti - è assorbito, trattandosi di questioni da fare valere in sede di giudizio di rinvio.


Atteso il contrasto di giurisprudenza, ora composto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase di giudizio;

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al giudice di pace di Napoli e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
delle Sezioni Unite civili, il giorno 5 novembre 1999.


Il Consigliere est.



Il Presidente




Il Collaboratore di Cancelleria



Deposito in Cancelleria
Roma, il 10 APR. 2000

Il COLLABORATORE DI CANCELLERIA



ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO
ART. 46 E 39 L. 11/1/1974 N. 74
(ISTIT. GIUDIC. DI PACE)